

ASSEGNAZIONE DI PORZIONI DI FABBRICATO A SOCI DI COOPERATIVA

da: "COOPERATIVA EDILIZIA GIUSEPPE DI VITTORIO S.R.L."

a: Filippini Giovanni e Fiorenza Maria

Dott. Carlo Musci  
Notaio

**Dott. CARLO MUSSI**

**NOTAIO**

MONZA - Via Paserini, 10  
Tel. 039/366048 - 366927

**ALL'UFFICIO DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI**

**MILANO II**

**Nota per trascrizione**


dell'atto di assegnazione di porzioni di fabbricato a soci  
di cooperativa in data 28 novembre 1969 ----- n. 33781  
di rep. a rogito del Notaio dr. Carlo Mussi di Monza,  
registrato.

**A FAVORE E A CARICO**

**della parte assegnataria:**

- FILIPPONI GIOVANNI nato a Torre Annunziata il 15 giugno 1928  
C.F. FLP GNN 28H15 L245N,
- FIORENZA MARIA nata a Torre Annunziata il 19 maggio 1927,  
C.F. FRN MRA 27E59 L245U,
- coniugi residenti a Carnate, via Giovanni XXIII n. 13.  
**della cooperativa assegnante:**

- "COOPERATIVA EDILIZIA GIUSEPPE DI VITTORIO S.R.L." con  
sede in Carnate, via Giovanni XXIII n. 7, C.F. 03994460156.  
Col trascrivendo atto la "COOPERATIVA EDILIZIA GIUSEPPE DI  
VITTORIO S.R.L." ha assegnato in proprietà superficaria  
esclusiva ai signori coniugi Giovanni Filippini e Maria Fiorenza  
che hanno acquistato in regime di comunione legale avendo  
dichiarato di aver contratto matrimonio in data 7 agosto  
1971 e di non aver stipulato convenzioni matrimoniali in derog  
a al regime predetto,



a saldo di ogni interessenza o ragione verso la Cooperativa nel complesso condominiale in Carnate, via Giovanni XXIII n. 3-5-7-9-11-13, ai mappali 95-96-97-98-99-100-101-103-104-85-86-110 e 111 del foglio 8 e precisamente nel fabbricato al mappale 104 del foglio 8:

a) appartamento al piano secondo ----- ( terzo ----- fuori terra) composto di quattro locali e servizi con annesso vano di cantina al piano terra, il tutto precensito nel N.C.E.U. del Comune di Carnate alla partita 285 foglio 8 mappale 104 sub.21 via Giovanni XXIII n. C-13 piano 2 -T; b) box ad uso autorimessa al piano terra precensito al N.C.E.U. del Comune di Carnate alla partita 285 foglio 8 mappale 104 sub.17 via Giovanni XXIII n. C-13 p.T..

**Coerenze dell'appartamento:**

a nord-est: cortile;  
a sud-est: cortile;  
a sud-ovest: appartamento sub. 22 e vano scala;  
a nord-ovest: vano scala e cortile;

**Coerenze del vano di cantina:**

a nord-est: cortile;  
a sud-est: cantina sub. 23;  
a sud-ovest: corridoio cantine;  
a nord-ovest: cantina sub. 19;

**Coerenze del box:**

a sud-est: box sub. 18;

Dot. CARLO MUSSI

NOTAIO

MONZA - Via Persicini, 10  
Tel. 039/365048 - 366927

ASSEGNAZIONE DI PORZIONI DI FABBRICATO A SOCI DI COOPERATIVA

PARTI ASSEGNANTE:

- "COOPERATIVA EDILIZIA GIUSEPPE DI VITTORIO S.R.L." con sede in Carnate, via Giovanni XXIII n. 7, iscritta al Registro Società presso il Tribunale di Monza al n. 14401, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione signor UGO PARMA nato a Monza il 3 agosto 1955, domiciliato a Carnate, via Giovanni XXIII n. 5E, artigiano, autorizzato con delibera di Consiglio del 20 luglio 1989 allegata sotto "A" all'atto 13 novembre 1989 n. 33610/3747 di rep. dr. Carlo Mussi.

PARTI ASSEGNATARIA:

- FILIPPONI Giovanni nato a Torre Annunziata il 15 giugno 1928, pensionato,  
- FIORENZA Maria nata a Torre Annunziata il 19 maggio 1927, pensionata,  
coniugi residenti a Carnate, via Giovanni XXIII n. 13.

CONTRATTO

I sottoscritti

premesso

- la suddetta Cooperativa venne costituita con atto 22/1/1978 n. 20163/5173 di rep. dr. Cesare Glardi (registrato a Vimercate il 2/2/78 al n. 350 Vol. 3), depositato ed iscritto il 2/3/1978 al n. 14401 del Registro Società del Tribunale di Monza), è iscritta al Registro



da acquisire  
T.E.S. 200.000

302.000

8525

13 DIC. 1989

MONZA

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

in  
col

9/13

CCMT

10

**Index**

## Conclusions

15

ber

gull

just:

ed m

to be a

lowall

tion.

re e

I

elle

5-96

1e1


a11b

John Doe

God bless — always

Alum.

in Comune di Carnate di circa mq. 5450 distinta in Catasto col mappale 431;



- il Consiglio Comunale di Carnate con delibere del 9/12/1982 n. 95 e 96 ha deliberato di modificare l'estensione delle aree concesse in diritto di superficie con l'aggiunta di ulteriori mq. 700 ai mappali 110 e 111 del foglio 8;

- dette aree fanno parte del 2° Piano di Zona per l'Edilizia Economica e Popolare di cui alla legge 18/4/1962 n.167 approvato il 5/9/1972 con deliberazione n. 137 del Consiglio Comunale divenuta esecutiva (Lotto 4 e 6);

- su dette aree la Cooperativa ha costruito sette fabbricati per abitazioni aventi i requisiti di cui alle vigenti leggi sulle case popolari ed economiche, ciascuno composto da quattro piani fuori terra, dei quali tre ad uso abitazione ed uno adibito a cantine, autorimesse e parti comuni, per un totale di novantanove appartamenti con annesse cantine e novantasei autorimesse nonché un fabbricato ad un piano fuori terra comprendente sei unità immobiliari (tre box e tre esercizi pubblici);

- l'intero complesso immobiliare è attualmente individuato nelle mappe del vigente Catasto di Carnate con i numeri 95-96-97-98-99-100-101-103-104-85-86-110 e 111 (gli ultimi due in corso di rettifica di convenzione in base alle delibere di Consiglio Comunale 95 e 96 del 9/12/1982

succitate) tutti del foglio 8 e confina come segue in  
contorno in senso orario: mappali 117, 116, 43, via Giovanni  
XXIII e mappale 75 e 117 per chiudere;

- accesso e scarico si hanno dalla via Giovanni XXIII;

- l'intero complesso è rappresentato nella planimetria allegata sotto la lettera "A" al precedente atto in data odierna  
n. 33780 di rep. dr. Mussi: ----- dalla stessa  
risulta anche la consistenza del fabbricato al mappale 104;

- il complesso condominiale instaurato per effetto delle  
assegnazioni è retto dal Regolamento allegato sotto "C"  
all'atto 13/11/1989 n. 33610/3747 di rep. dr. Mussi  
succitato, con annesse tabelle millesimali;

- la Cooperativa nelle convenzioni già prima citate, si è  
obbligata nei confronti del Comune di Carnate ad assegnare  
le unità immobiliari costituenti i fabbricati sopra  
descritti a persone aventi i requisiti previsti dall'art. 15  
delle citate convenzioni e sotto l'osservanza delle clausole  
riportate dalle convenzioni stesse -

#### **Tutto ciò premesso e confermato**

i sottoscritti convengono e stipulano quanto segue:  
il signor Ugo Parma nella sua qualità di Presidente del  
Consiglio di Amministrazione della "COOPERATIVA EDILIZIA  
GIUSEPPE DI VITTORIO S.R.L." come sopra autorizzato,

#### **a s s e g n a**

e rilascia in proprietà superficiaria esclusiva ai signori



21 via

b) bo

N.C.E.

mappal

Coeren

cortill

nord-o

Coeren

sud-es

nord-ov

Coeren

comune

nord-ov



congiugi Giovanni Filippini e Maria Fiorenza che accettano ed acquistano in regime di comunione legale dichiarando di aver contratto matrimonio in data 7 agosto 1971 e di non aver stipulato convenzioni matrimoniali in deroga al regime predetto, a saldo di ogni interessenza o ragione verso la Cooperativa nel complesso condominiale in Carnate, via Giovanni XXIII n. 3-5-7-9-11-13 meglio descritto in premessa e precisamente nel fabbricato al mappale 104 del foglio 8:

a) appartamento al piano secondo (terzo fuori terra) composto di quattro locali e servizi con annesso vano di cantina al piano terra, il tutto precensito nel N.C.E.U. del Comune di Carnate alla partita 285 foglio 8 mappale 104 sub. 21 via Giovanni XXIII n. C-13 piano 2-T;

b) box ad uso autorimessa al piano terra precensito al N.C.E.U. del Comune di Carnate alla partita 285 foglio 8 mappale 104 sub. 17 via Giovanni XXIII n. C-13 p.T..

**Coerenze dell'appartamento:** a nord-est: cortile; a sud-est: cortile; a sud-ovest: appartamento sub. 22 e vano scala; a nord-ovest: vano scala e cortile.

**Coerenze del vano di cantina:** a nord-est: cortile; a sud-est: cantina sub. 23; a sud-ovest: corridoio cantine; a nord-ovest: cantina sub. 19.

**Coerenze del box:** a nord-est: box sub. 18; a sud-est: area comune di accesso ai boxes; a sud-ovest: box sub. 16; a nord-ovest: corridoio cantine.





Le porzioni assegnate risultano distinte con i relativi subalterni nella planimetria succitata.

c) la proporzionale comproprietà in ragione di 59,9686/1000 (per l'appartamento e cantina) e di 4,882/1000 (per il box), complessivamente quindi di 64,8506/1000 (sessantaquattro virgola ottomilacinquecentosei millesimi) degli spazi ed enti del fabbricato al mappale 104 che devono ritenersi comuni a' sensi degli articoli 1117 e seguenti C.C. e del Regolamento di Condominio allegato sotto "C" all'atto 13/11/1989 n. 33610/3747 di rep. dr. Mussi succitato, individuati con tinta bianca nella planimetria sopracitata (in particolare si dà atto che sono comuni a tutti i condomini il portico, l'atrio d'ingresso, il locale contatori, il locale immondezzaio), nonché la proporzionale comproprietà in ragione di 11,2582/1000 (undici virgola duemilacinquecentoottantadue millesimi) delle parti comuni dell'intero complesso condominiale, meglio descritte nel Regolamento di Condominio (area a verde, passi carrai e pedonali, parcheggi ad uso pubblico e piazzetta).

#### PATTI E CLAUSOLE GENERALI

1°) L'assegnazione ha luogo contro rimborso del costo dei beni assegnati: a risultanza della contabilità della Cooperativa l'importo totale ammonta a Lire 47.777.540.= (quarantasettemilionisettescentosettantasettemilacinquecento-quaranta).

Il pag  
medie

della  
prete

fatta

ipotec

2°) I

corpo,

access

diritti

condo

suo co

"C" al

succit

Regola

all'os

3°) Il

libert

ipotec

iscriz


del m

presen

cui le

il ris

ediliz



Il pagamento è avvenuto in parte in contanti ed in parte mediante accollo di mutuo per cui il legale rappresentante della Cooperativa riconosce che la stessa null'altro ha da pretendere dalla parte assegnataria in dipendenza della fatta assegnazione, e rinunzia ad ogni eventuale diritto di ipoteca legale per la trascrizione del presente atto.

2°) I beni oggetto di questo atto si intendono assegnati a corpo, nello stato attuale di fatto e di diritto, con ogni accessione, azione, ragione e servitù inerente e con tutti i diritti, gli obblighi e le limitazioni nascenti dal regime condominiale. Le parti approvano articolo per articolo e nel suo complesso il Regolamento di Condominio allegato sotto "C" all'atto 13/11/1989 n. 33610/3747 di rep. dr. Mussi succitato (nonchè le tabelle millesimali suballegate al Regolamento stesso), impegnandosi per sè ed aventi causa all'osservanza delle norme da esso portate.

3°) Il legale rappresentante della Cooperativa garantisce la libertà di quanto assegnato da pesi e vincoli specie ipotecari o comunque pregiudizievoli (ad eccezione della iscrizione in data 26/5/1981 n. 32986/4100 accesa a garanzia del mutuo che si accolla alla parte assegnataria col presente atto) e dichiara che il complesso condominiale di cui le porzioni assegnate fanno parte è stato costruito con il rispetto dei diritti di terzi a seguito di concessione edilizia n. 29/79 del 16/6/1979, successiva variante n.



66/79 del 13/9/1979, concessione edilizia n. 1/80 del 5/5/1980, concessione edilizia n. 26/80 del 9/10/1980 e successiva concessione n. 37/81 del 4/11/1981 tutte rilasciate dal Sindaco del Comune di Carnate: il complesso condominiale è stato dichiarato abitabile dallo stesso Sindaco il 2/2/1981 Pratica Edilizia n. 29/79 e 66/79, il 24/9/1981 pratica edilizia n. 26/80 e agibile in data 24/9/1981 protocollo n. 1/80: il legale rappresentante della Cooperativa dichiara che successivamente a tali date non sono state apportate al complesso condominiale modifiche che richiedano provvedimenti autorizzativi.

A norma delle convenzioni di acquisto del diritto di superficie sull'area dal Comune di Carnate sopracitate, la parte assegnataria si dichiara a conoscenza del fatto che la durata del diritto di proprietà superficaria è stata fissata in anni 99 (novantanove) a partire dall'atto di acquisto del diritto di superficie sull'area (12 aprile 1980): alla scadenza del termine suddetto le porzioni assegnate col presente atto e le loro pertinenze diverranno automaticamente di proprietà dell'Ente proprietario del suolo (Comune di Carnate) senza indennità alcuna. La parte assegnataria si obbliga a conservare in buona condizione le porzioni immobiliari assegnate per tutta la durata della concessione, con i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.



La parte  
patti  
Com  
tutti  
stessa  
dell'a  
"L'all  
superf  
nessun  
reale  
N  
abitabi  
la cost  
esclusi  
l'asseg  
dal Co  
Tecnica  
approva  
dello s  
dell'ar  
della l  
modific  
localiz  
urbanizz  
assegna

del.

La parte assegnataria si dichiara altresì edotta di tutti i patti e clausole inserite nelle convenzioni succitate col Comune di Carnate subentrando alla Cooperativa assegnante in tutti i diritti ed obblighi nascenti dalle convenzioni stesse: in particolare si dichiara edotta del contenuto dell'art. 6 delle citate convenzioni che qui si trascrive:

"L'alloggio costruito su area ceduta con diritto di superficie non può essere alienato dall'assegnatario a nessun titolo, ne su di esso può costituirsi alcun diritto reale di godimento e di locazione per un periodo di tempo di dieci anni dalla data del rilascio della licenza di abitabilità. Decorso tale periodo di tempo l'alienazione e



la costituzione dei diritti reali di godimento può avvenire esclusivamente a favore dei soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi economici e popolari da approvarsi dal Consiglio Comunale, al prezzo fissato dall'Ufficio Tecnico Erariale, che dovrà essere deliberato in approvazione dal Consiglio Comunale, il quale terrà conto: dello stato di conservazione della costruzione, del valore dell'area su cui insiste determinata a' sensi dell'art. 16 della Legge 22.10.1971 n. 865 e sue eventuali successive modificazioni e integrazioni e prescindendo dalla loro localizzazione, nonchè del costo delle aree di urbanizzazione poste a carico della cooperativa assegnataria.

Alc. Liffon  
Giovanni  
Giovanni


Alc. Liffon  
Giovanni  
Giovanni

Alc. Liffon  
Giovanni  
Giovanni

L'alloggio costruito su area ceduta con diritto di superficie può essere dato in locazione, senza alcuna formalità, decorso il periodo dei primi dieci anni, esclusivamente a soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi economici e popolari al canone fissato dall'Ufficio Tecnico Erariale. Chiunque in virtù del possesso dei requisiti richiesti per la assegnazione di alloggi economici e popolari abbia ottenuto l'assegnazione dell'alloggio costruito su area messa a disposizione dal Comune nell'ambito del piano di 167, non può ottenere altra area e/o altro alloggio, in proprietà da parte delle amministrazioni o dagli enti indicati nella legge e/o comunque costruiti con il contributo o con il concorso dello Stato, Regione, Province e Comune a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 17/1/1959 n. 2.

Gli atti compiuti in violazione delle disposizioni contenute nei precedenti commi sono nulli. Detta utilità può essere fatta valere dal Comune o da chiunque altro vi abbia interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Sarà pronunciata dal Consiglio Comunale la revoca dell'assegnazione dell'alloggio nei confronti di chi: a) andrà a cedere in tutto o in parte l'alloggio a terzi; b) andrà ad abbandonare l'alloggio per un periodo superiore a sei mesi, salva la preventiva autorizzazione giustificata da validi motivi; c) andrà ad usare l'alloggio per scopi




illegittimo  
entro 4  
4°) La  
riforma  
ordinari  
assicurati  
millesimi  
ad usare  
le vigenti  
5°) La p  
eredi e  
passiva  
cessioni  
costruzioni  
della ges  
6°) La  
assegnata  
una quota  
Cooperati  
dipendenti  
3867/796  
al n. 682  
4840/934  
n. 14  
precisamen

illeciti. La revoca comporterà il rilascio dell'alloggio entro sei mesi.

4°) La parte assegnataria si obbliga a provvedere al rimborso delle spese di amministrazione e manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso condominiale e sua assicurazione (nella proporzione risultante dalle tabelle millesimali allegate al Regolamento di Condominio), nonché ad usare l'alloggio esclusivamente per abitazione e secondo le vigenti norme sull'edilizia popolare ed economica.

5°) La parte assegnataria assume l'obbligazione per sé, suoi eredi e successori di pagare ogni e qualsiasi sopravvenienza passiva che si verificasse in futuro relativamente alle cessioni in diritto di superficie delle aree e alle spese di costruzione del complesso condominiale di cui trattasi e della gestione ed oneri fiscali inerente lo stesso.

6°) La Cooperativa assegnante accolla alla parte assegnataria (che a sè la assume in base a quanto convenuto) una quota frazionata di debito capitale originario della Cooperativa verso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino dipendente da mutuo ipotecario di cui agli atti 7/5/1981 n. 3867/796 di rep. dr. Mussi registrato a Monza il 19/5/1981 al n. 682 Vol. 4 mod. 1Bis (condizionato) e 30/12/1981 n. 4840/934 di rep. dr. Mussi registrato a Monza il 5/1/1982 al n. 14 vol. 6 Mod. 1bis (erogazione e quietanza) e precisamente una quota di originarie Lire 17.000.000.=



(diciassettemilioni), atto di frazionamento mutuo in data

22/11/1989 n. 34436 di rep. dr. Anzalone.

La parte assegnataria subentrerà per detta quota in tutti gli obblighi dipendenti dal contratto di mutuo: il Notaio autenticante è espressamente delegato a compiere tutte le pratiche per perfezionare detto accollo con l'Istituto Bancario San Paolo di Torino.

A norma dell'art. 4 del D.L. 25/11/1989 n. 383 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27/11/1989 il legale rappresentante della Cooperativa e la parte assegnataria, dichiarano, a' sensi degli artt. 4 e 26 della Legge 4/1/1968 n. 15 che il reddito fondiario delle porzioni immobiliari oggetto del presente atto è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale è scaduto il termine di presentazione alla data odierna, come risulta anche dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio che si allega sotto "A" al presente atto.


7°) Le spese di questo atto sono a carico della parte assegnataria, la quale richiamando quanto precisato sopra, chiede applicazione a quest'atto delle imposte fisse di registro, ipotecarie e catastali (come stabilito dalla legge 22/12/1980 n. 891) dichiarando anche ai sensi della Legge 4/1/1968 n. 15: a) di possedere la cittadinanza italiana; b) di essere residente nel Comune di Carnate; c) di essere regolarmente iscritta al Libro Soci; d) di non essere

Giuseppe  
Zionzani

Giuseppe  
Zionzani

Giuseppe  
Zionzani


Giuseppe  
Zionzani




proprietà  
proprietà  
Comuni  
qualche  
futuro  
Cooperativa  
o con  
dallo  
redditi  
superiori  
amministrati  
alloggi  
Consiglio  
23/3/11  
allegato  
(salvo  
vigenti  
l'alloggio  
predetti  
metri  
eccede

Giuseppe  
Zionzani

proprietaria di altra abitazione idonea ai bisogni del proprio nucleo familiare nei Comuni compresi nel Comprensorio dello IACP di Milano; e) di non aver ottenuto a qualsiasi titolo l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di altro alloggio da parte di questa o altra Cooperativa, e comunque costruito col concorso o contributo o con il finanziamento agevolato in qualsiasi forma concessi dallo stato o da altri enti pubblici; f) di fruire un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare non superiore a quello fissato da determinazioni legislative e/o amministrative anteriormente alla data di assegnazione degli alloggi; g) che l'assegnazione è stata approvata dal Consiglio Comunale di Carnate con Delibere n. 168 in data 23/3/1985 e n. 204 in data 16/11/1989; h) che il fabbricato al mappale 104 è esclusivamente destinato ad abitazioni (salvo i boxes) ed è conforme a quanto previsto dalle leggi vigenti per essere considerato non di lusso: si dà atto che l'alloggio assegnato ha i requisiti oggettivi per fruire dei predetti benefici di legge: l'appartamento non eccede i 95 metri quadrati di superficie utile e l'autorimessa non eccede i 18 metri quadrati.



Giovanni  
Pisonegr  
della via





N. 33781 di rep.

Certifico io sottoscritto dr. Carlo Mussi, Notaio in Monza, iscritto al Collegio Notarile di Milano, che previa concorde dichiarazione di rinuncia col mio consenso alla presenza dei testimoni i signori:

- PARMA UGO nato a Monza il 3 agosto 1955, domiciliato a Carnate, via Giovanni XXIII n. 5E, artigiano, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della "COOPERATIVA EDILIZIA GIUSEPPE DI VITTORIO S.R.L." con sede in Carnate, via Giovanni XXIII n. 7;
- FILIPPONI Giovanni nato a Torre Annunziata il 15 giugno 1928, residente a Carnate, via Giovanni XXIII n. 13, pensionato;

- FIORENZA Maria nata a Torre Annunziata il 19 maggio 1927, residente a Carnate, via Giovanni XXIII n. 13, pensionata - della cui identità personale, qualifica e capacità d'agire io Notaio sono certo hanno firmato l'atto che precede sui quattro fogli occorsi, nonchè l'allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio alla mia presenza.

Monza,

addì 28 ventotto novembre 1989 millenovecentottantanove.



I sottoscritti  
- PARMA UGO  
Consigliere

GIUSEPPE  
Giovanni

- FILIPPONI  
Giovanni

convenuti  
ai sensi  
4/1/1968

che il  
Carnate,  
e sub. 1

dichiarata  
di presenza  
Monza,

Certifico

iscritto

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

I sottoscritti:

- PARMA UGO nato a Monza il 30 agosto 1955, Presidente del Consiglio di Amministrazione della "COOPERATIVA EDILIZIA GIUSEPPE DI VITTORIO S.R.L." con sede in Carnate, via Giovanni XXIII n. 7,

- FILIPPONI Giovanni nato a Torre Annunziata il 15 giugno 1928

- FIORENZA Maria nata a Torre Annunziata il 19 maggio 1927,

coniugi residenti a Carnate, via Giovanni XXIII n.13

ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 26 della Legge

4/1/1968 n. 15

a t t e s t a n o


che il reddito fondiario delle porzioni immobiliari in Carnate, via Giovanni XXIII n. C-13, ai mappali 104 sub. 21 e sub. 17 del foglio 8, è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale è scaduto il termine di presentazione alla data odierna.

Monza, addì 28 novembre 1989

*Parma Ugo*  
*Filipponi Giovanni*

*Fiorenza Maria*

Certifico io sottoscritto dr. Carlo Mussi, Notaio in Monza, iscritto al Collegio Notarile di Milano, che i signori:





- PARMA UGO nato a Monza il 3 agosto 1955, domiciliato a Carnate, via Giovanni XXIII n. 5F, artigiano, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della "COOPERATIVA EDILIZIA GIUSEPPE DI VITTORIO S.R.L." con sede in Carnate, via Giovanni XXIII n. 7;

- FILIPPONI Giovanni nato a Torre Annunziata il 15 giugno 1928, pensionato,

- FIORENZA Maria nata a Torre Annunziata il 19 maggio 1927, pensionata,

coniugi residenti a Carnate, via Giovanni XXIII n. 13 - della cui personale identità sono personalmente certo, da me previamente ammoniti sulle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci a' sensi dell'art. 26 della Legge 4/1/- 1968 n. 15, hanno reso la sopra stesa dichiarazione ed hanno sottoscritto la medesima alla mia presenza

Monza, addì 28 novembre 1989.

**Copia in 2 pezzi** fornita, conforme all'originale in mio possesso, che viene depositato all'Ufficio dei Registri Immobiliari per trascrizione.

Monza, 13 dicembre 1989





a sud-est: area comune di accesso ai boxes;

a sud-ovest: box sub. 16;


a nord-ovest: corridoio cantine.

Le porzioni col trascrivendo atto assegnate risultano distinte con i relativi subalterni nella planimetria allegata sotto "A" all'atto in data 28/11/1989 n. 33780 di rep. dr. Mussi (registrato a Monza il 13/12/1989 al n. 8524 2V).

c) la proporzionale comproprietà in ragione di 59,9686 /1000 (per l'appartamento e cantina) e di 4,882 /1000 (per il box), complessivamente quindi di 64,8506 /1000 (saessanta-

quattro --- virgola ottomilacinquecentosei ----- millesimi) degli spazi ed enti del fabbricato al mapale 104 che devono ritenersi comuni a' sensi degli articoli 1117 e seguenti C.C. e del Regolamento di Condominio allegato sotto "C" all'atto 13/11/1989 n. 33610/3747 di rep. dr. Mussi (registrato a Monza il 22/11/1989 al n. 1771 1V), individuati con tinta bianca nella planimetria sopracitata (in particolare si è dato atto che sono comuni a tutti i condomini il portico, l'atrio d'ingresso, il locale contatori, il locale immondezzato), nonché la proporzionale comproprietà complessivamente in ragione di 11,2582 /1000 (

(undici ----- virgola duemilacinquecentottanta- due ----- millesimi) delle parti comuni dell'intero complesso condominiale, meglio descritte nel Regolamento di



Condominio (area a verde, passi carrai e pedonali, parcheggi ad uso pubblico e piazzetta).

Il pagamento è avvenuto in parte in contanti e in parte mediante accollo di mutuo.

Le parti hanno approvato articolo per articolo e nel suo complesso il Regolamento di Condominio allegato sotto "C" all'atto 13/11/1989 n. 33610/3747 di rep. dr. Mussi succitato (nonché le tabelle millesimali suballegate al Regolamento stesso), impegnandosi per sé ed aventi causa all'osservanza delle norme da esso portate.

A norma delle convenzioni di acquisto del diritto di superficie sull'area dal Comune di Carnate citate nel trascrivendo atto, la parte assegnataria si è dichiarata a conoscenza del fatto che la durata del diritto di proprietà superficiaria è stata fissata in anni 99 (novantanove) a partire dall'atto di acquisto del diritto di superficie sull'area ( 12 aprile 1980 ): alla scadenza del termine suddetto le porzioni assegnate col trascrivendo atto e le loro pertinenze diverranno automaticamente di proprietà dell'Ente proprietario del suolo (Comune di Carnate) senza indennità alcuna.

La parte assegnataria si è dichiarata altresì edotta di tutti i patti e clausole inserite nelle convenzioni succitate col Comune di Carnate subentrando alla Cooperativa assegnante in tutti i diritti ed obblighi nascenti dalle

convenzioni stesse: in particolare si è dichiarata edotta del contenuto dell'art. 6 delle citate convenzioni che qui si trascrive:

"L'alloggio costruito su area ceduta con diritto di superficie non può essere alienato dall'assegnatario a nessun titolo, ne su di esso può costituirsi alcun diritto reale di godimento e di locazione per un periodo di tempo di dieci anni dalla data del rilascio della licenza di abitabilità. Decorso tale periodo di tempo l'alienazione e la costituzione dei diritti reali di godimento può avvenire esclusivamente a favore dei soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi economici e popolari da approvarsi dal Consiglio Comunale, al prezzo fissato dall'Ufficio Tecnico Erariale, che dovrà essere deliberato in approvazione dal Consiglio Comunale, il quale terrà conto: dello stato di conservazione della costruzione, del valore dell'area su cui insiste determinata a' sensi dell'art. 16 della Legge 22.10.1971 n. 865 e sue eventuali successive modificazioni e integrazioni e prescindendo dalla loro localizzazione, nonché del costo delle aree di urbanizzazione poste a carico della cooperativa assegnataria.

Gli atti compiuti in violazione delle disposizioni contenute nei precedenti commi sono nulli. Detta utilità può essere fatta valere dal Comune o da chiunque altro vi abbia

interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Sarà pronunciata dal Consiglio Comunale la revoca dell'assegnazione dell'alloggio nei confronti di chi:

- a) andrà a cedere in tutto o in parte l'alloggio a terzi;
- b) andrà ad abbandonare l'alloggio per un periodo superiore a sei mesi, salva la preventiva autorizzazione giustificata da validi motivi;
- c) andrà ad usare l'alloggio per scopi illeciti -

La revoca comporterà il rilascio dell'alloggio entro sei mesi.

*Sola*

*103138*  
*3500*  
*74388*

*27 DIC. 1968*

*Comunità cinquantes*

*COND. GIUD. 27*



Legge 11 agosto 1939, n. 1249,  
modificata con D.L. 8 aprile 1948,  
n. 514

COMUNE

di Carnate

RICEVUTA

DI DICHIARAZIONE DI

unità immobiliare urbana:

La ditta (1) S.r.l.

Cooperativa

"Giuseppe

di Vittoria

con sede in Carnate  
officina della sp. per 30 anni  
Carnate di Carnate  
proprietario dell'area  
ha presentato dichiarazione

della unità immobiliare sita

nel Comune di Carnate

Località \_\_\_\_\_

Via Giorganai

XXIII°

N.ri civici 13/scala

Piani I N.ri interni \_\_\_\_\_

(1) Segnare i dati anagrafici del solo primo intestatario.

Da riempirsi a cura del dichiarante. — Le indicazioni debbono essere  
identiche a quelle contenute nella pag. 1 della dichiarazione.

Data di presentazione \_\_\_\_\_

69999  
N.° di protocollo  
(mod. 97 CEU)

IL FUNZIONARIO  
RICEVENTE

RESERVATO ALL'UFFICIO TECNICO ERARIALE





# NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO

DECRETI-LEGGI 18 APRILE 1950, N. 635

Planimetria dell'immobile situato nel Comune di Carnate  
Ditta S.R.I. Cooperativa "G. di Vittorio" con sede in Comune di Carnate - distretto di  
Allegata alla dichiarazione presentata all'Ufficio Tecnico Erariale di Milano  
Fid. Giovanni, xx


PIANO TERRA

cortile stesso Ditta

stessa Ditta

H = 2.40

stessa Ditta



ORIENTAMENTO

SPAZIO RISERVATO PER LE ANNOTAZIONI D'UFFICIO

SCALA

ato nel Comune di Carnate Via Giovanni XXIII n° 1  
"G. di Vittorio", con sede in Comune di Carnate - titolare della super-  
te - proprietario dell'area  
resentata all'Ufficio Tecnico Erariale di Milano

# CATASTO EDILIZIO ORIENTAMENTO

12. DECRETO LEGGE 30 APRILE 1962, 3. 625

ORIENTAMENTO



SCALA DI F. 200

SPAZIO RISERVATO PER LE ANNOTAZIONI D'UFFICIO

partita .....  
foglio ..... 8 .....  
mappale ..... 104 .....  
subalterno ..... 17 .....

Compilata dal Geom. Walter Longoni  
(Vale, nome e cognome del tecnico)

Iscritto all'Albo dei Geometri n° 5072  
della Provincia di Milano

DATA 15 MAR 1982  
Firma: Walter Longoni

nel Comune di Carnate

Località Giovanni

XXIII

Nat. civet 13/Scala 4

Identico a quella contenuta  
Rend. 27

COMUNE

di Cornate

RICEVUTA

DI DICHIARAZIONE DI  
unità immobiliare urbana:

La ditta (1) S.N.I.

Cooperativa

"Giuseppe

di Vittorio"

con sede in Cornate  
utilizzata dallo S.N.I. per 99 anni  
Comune di Cornate  
proprietario dell'area  
ha presentato dichiarazione

dell'unità immobiliare sita  
nel Comune di Cornate

Località .....

via Giovanni

XXII

N.ri civili 13/Scala A

Piani 2°/F N.ri interni .....

(1) Segnare i dati anagrafici del solo primo intestatario.

Da riempirsi a cura del dichiarante. — Le indicazioni debbono essere  
Identiche a quelle contenute nella pag. 1 della dichiarazione

Data di presentazione

N. di protocollo  
(mod. 97 CEU)

IL FUNZIONARIO  
RICEVENTE

RISERVATO ALL'UFFICIO TECNICO ERARIALE





# NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO

(R. DECRETO-LEGGI 13 APRILE 1938, N. 457)

Planimetria dell'immobile situato nel Comune di Carnate Via Giovanni XXIII  
Ditta s.r.l. Cooperativa "G. d. Vittorio", con sede in Comune di Carnate - ufficio della sede  
Comune di Carnate - proprietario dell'area  
Allegata alla dichiarazione presentata all'Ufficio Tecnico Erariale di Milano

PIANO SECONDO

cortile stessa Ditta




PIANO TERRA

ORTO



PANO TERRA

4.240  
muro



SPAZIO RISERVATO PER LE ANNOTAZIONI D'UFFICIO

partita .....	8
foglio .....	104
mappa .....	21
subalterno .....	

Compiata dal Geom. Walter Longa  
(firma, nome e cognome del tecnico)

Iscritto all'Albo dei Geometri n. 5572  
della Provincia di Milano  
DATA 15 MAR 1982

Firma: Lucretio

SCALA DI 1:200



ORIENTAMENTO